

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella Q

REGIONE	DENOMINAZIONE	PERV	ABITANTI	MEDIA ALTIMETRI CA	CLASS E ALTI METRI CA	KM. DI RETE COMPL. ANNO 1984	DISPONIB. PER ABITANTE	SCOSTAME NTO DALLA MEDIA NAZIONALE
MARCHE	ASCOLI PICENO	1	359.720	357	2	1685	0,005	0,003
MARCHE	MACERATA	1	295.481	538	3	1240	0,004	0,002
MARCHE	PESARO URBINO	1	336.620	414	3	1386,905	0,004	0,002
LAZIO	FROSINONE	1	479.559	554	3	1570	0,003	0,001
LAZIO	LATINA	1	476.282	343	2	1159	0,002	0,000
LAZIO	RIETI	1	144.942	705	4	1093	0,008	0,008
LAZIO	ROMA	1	3.761.087	449	3	1959	0,001	-0,001
LAZIO	VITERBO	1	278.521	340	2	1292,415	0,005	0,003
ABRUZZO	CHIETI	1	360.115	494	3	1454,959	0,004	0,002
ABRUZZO	L'AQUILA	1	297.838	1088	4	1231,785	0,004	0,002
ABRUZZO	PESCARA	1	289.534	488	3	616,823	0,002	0,000
ABRUZZO	TERAMO	1	278.852	490	3	1577	0,006	0,004
MOLISE	CAMPOBASSO	1	238.958	555	3	1110,274	0,005	0,003
MOLISE	ISERNIA	1	91.942	829	4	152,897	0,002	0,000
CAMPANIA	AVELLINO	1	438.812	594	3	940,714	0,002	0,000
CAMPANIA	BENEVENTO	1	293.028	479	3	1078,3	0,004	0,002
CAMPANIA	CASERTA	1	815.815	265	2	1451,432	0,002	0,000
CAMPANIA	NAPOLI	1	3.016.026	197	1	1200	0,000	-0,002
CAMPANIA	SALERNO	1	1.065.427	508	3	2180	0,002	0,000
PUGLIA	BARI	1	1.530.570	229	2	1846	0,001	-0,001
PUGLIA	BRINDISI	1	411.314	121	1	884,614	0,002	0,000
PUGLIA	FOGGIA	1	696.848	375	2	2270	0,003	0,001
PUGLIA	LECCE	1	802.413	77	1	1896,122	0,002	0,000
PUGLIA	TARANTO	1	573.495	130	1	1191,015	0,002	0,000
BASILICATA	MATERA	1	208.985	423	3	985,863	0,005	0,003
BASILICATA	POTENZA	1	401.543	775	4	1808,645	0,005	0,003
CALABRIA	CATANZARO	1	385.255	520	3		0,000	-0,002
CALABRIA	COSENZA	1	741.090	596	3	2000	0,003	0,001
CALABRIA	CROTONE	1	177.719	380	2		0,000	-0,002
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	1	576.693	439	3		0,000	-0,002
CALABRIA	VIBO VALENTIA	1	179.840	446	3	730	0,004	0,002
SICILIA	AGRIGENTO	1	476.158	373	2	954,652	0,002	0,000
SICILIA	CALTANISSETTA	1	278.275	447	3	6541,506	0,024	0,022
SICILIA	CATANIA	1	1.041.382	613	4	2298	0,002	0,000
SICILIA	ENNA	1	186.182	632	4	781,893	0,004	0,002
SICILIA	MESSINA	1	645.481	472	3	2905,871	0,005	0,003
SICILIA	PALERMO	1	1.224.778	551	3	2208	0,002	0,000
SICILIA	RAGUSA	1	289.733	306	2	959,263	0,003	0,001
SICILIA	SIRACUSA		402.014	310	2	1071,516	0,003	0,001
SICILIA	TRAPANI	1	426.710	285	2	1329	0,003	0,001
SARDEGNA	CAGLIARI	1	757.514	252	2	1146	0,002	0,000
SARDEGNA	NUORO	1	275.499	515	3	1150	0,004	0,002
SARDEGNA	ORISTANO	1	156.970	230	2	835	0,006	0,004
SARDEGNA	SASSARI	1	454.904	371	2	2010	0,004	0,002
TOTALE E MEDIA NAZIONALE			66663926			110294,766	0,002	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella R

REGIONE	DENOMINAZIONE	P	ABITANTI	MEDIA ALTIMETRI CA	CLASSE ALTIMETRI CA	INDICE DECRESCENTE DI EFFICACIA RELATIVA DELLA REALIZZAZIONE	INDICE DI EFFICIENZA DELLA REALIZZAZIONE
VENETO	PADOVA	1	813.668	33	1	-518	-25.890
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	1	350.454	74	1	-434	-242.372
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	1	360.763	6	1	-301	-232.527
VENETO	TREVISO	1	741.637	162	1	-130	-112.301
VENETO	VENEZIA	1	816.915	6	1	-11	-11.206
LOMBARDIA	MILANO	1	3.716.302	159	1	-8	-5.324
FRIULI V. GIULIA	GORIZIA	1	138.119	71	1	-7	-6.642
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	1	258.718	169	1	0	-4.842
LOMBARDIA	LODI	1	181.533	68	1	0	0
CAMPANIA	NAPOLI	1	3.016.026	197	1	0	0
LOMBARDIA	PAVIA	1	482.413	157	1	0	15.551
VENETO	ROVIGO	1	233.893	7	1	5	2.773
LOMBARDIA	CREMONA	1	327.970	58	1	26	15.995
PUGLIA	TARANTO	1	573.495	130	1	123	79.013
PUGLIA	LECCE	1	802.413	77	1	449	26.678
PUGLIA	BRINDISI	1	411.314	121	1	707	52.994
LOMBARDIA	MANTOVA	1	369.630	34	1	997	52.487
TOSCANA	PISA	1	383.810	181	1	4.083	893.596
PUGLIA	BARI	1	1.530.570	229	2	-105	-51.632
SARDEGNA	CAGLIARI	1	757.514	252	2	-80	-69.309
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	1	902.696	253	2	-18	-25.336
EMILIA ROMAGNA	MODENA	1	604.680	366	2	-16	-18.986
TOSCANA	LIVORNO	1	336.626	206	2	-15	-2.721
LOMBARDIA	VARESE	1	788.156	397	2	-9	-12.133
VENETO	VICENZA	1	743.000	344	2	-8	-10.635
FRIULI V. GIULIA	TRIESTE	1	253.324	257	2	-5	-305
TOSCANA	FIRENZE	1	960.526	338	2	-3	-2.552
EMILIA ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	1	348.647	310	2	0	0
TOSCANA	PRATO	1	217.244	375	2	0	0
CAMPANIA	CASERTA	1	815.815	265	2	0	0
PUGLIA	FOGGIA	1	696.848	375	2	0	0
CALABRIA	CROTONE	1	177.719	380	2	0	0
SICILIA	SIRACUSA	1	402.014	310	2	0	0
MARCHE	ASCOLI PICENO	1	359.720	357	2	1	326
SARDEGNA	ORISTANO	1	156.970	230	2	4	2.738
SARDEGNA	SASSARI	1	454.904	371	2	5	20.767
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	1	263.228	327	2	13	2.281
PIEMONTE	ASTI	1	204.520	270	2	22	1.487
SICILIA	TRAPANI	1	426.710	285	2	23	10.028
MARCHE	ANCONA	1	437.263	241	2	29	7.675
LIGURIA	LA SPEZIA	1	226.385	319	2	59	66.189
LAZIO	VITERBO	1	278.521	340	2	59	4.478
LAZIO	LATINA	1	476.282	343	2	61	24.443
PIEMONTE	NOVARA	1	334.614	288	2	74	7.285
SICILIA	RAGUSA	1	289.733	306	2	128	21.532
FRIULI V. GIULIA	PORDENONE	1	275.267	360	2	148	10.353
VENETO	VERONA	1	763.957	231	2	170	50.942
PIEMONTE	ALESSANDRIA	1	437.953	279	2	229	9.167
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	1	410.796	269	2	321	42.725
SICILIA	AGRIGENTO	1	476.158	373	2	2.834	1.868.580

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella R

REGIONE	DENOMINAZIONE	P	ABITANTI	MEDIA ALTIMETRI CA	CLASSE ALTIMETRI CA	INDICE DECRESCENTE DI EFFICACIA RELATIVA DELLA REALIZZAZIONE	INDICE DI EFFICIENZA DELLA REALIZZAZIONE
SICILIA	PALERMO	1	1.224.778	551	3	-853	-330.087
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	1	576.693	439	3	-302	-7.898
LOMBARDIA	BERGAMO	1	909.711	571	3	-245	-47.977
LAZIO	ROMA	1	3.761.067	449	3	-109	-7.938
LOMBARDIA	COMO	1	524.968	586	3	-50	0
LIGURIA	GENOVA	1	950.849	504	3	-48	-7.531
LOMBARDIA	BRESCIA	1	1.045.008	518	3	-24	-27.322
TOSCANA	PISTOIA	1	243.969	422	3	-2	-3.725
UMBRIA	PERUGIA	1	572.537	576	3	-1	-45
LOMBARDIA	LECCO	1	297.551	593	3	0	0
TOSCANA	GROSSETO	1	216.015	424	3	0	0
TOSCANA	MASSA CARRARA		200.312	598	3	0	0
CAMPANIA	AVELLINO	1	438.812	594	3	0	0
CALABRIA	CATANZARO	1	385.255	520	3	0	0
CALABRIA	VIBO VALENTIA	1	179.640	446	3	0	0
SICILIA	CALTANISSETTA	1	278.275	447	3	0	0
LIGURIA	IMPERIA	1	213.587	483	3	0	2.526
MARCHE	MACERATA	1	295.481	538	3	0	156
BASILICATA	MATERA	1	208.985	423	3	2	1.283
MOLISE	CAMPOBASSO	1	238.958	555	3	12	19.703
TOSCANA	SIENA	1	250.740	443	3	15	1.549
SICILIA	MESSINA	1	645.481	472	3	20	2.017
CAMPANIA	BENEVENTO	1	293.026	479	3	21	526
PIEMONTE	VERCELLI	1	184.717	545	3	25	1.056
TOSCANA	AREZZO	1	314.564	572	3	27	2.927
ABRUZZO	TERAMO	1	279.852	490	3	32	1.574
SARDEGNA	NUORO	1	275.499	515	3	33	3.898
ABRUZZO	CHIETI	1	360.115	494	3	41	0
UMBRIA	TERNI	1	223.050	448	3	54	2.841
ABRUZZO	PESCARA	1	289.534	488	3	78	66.149
MARCHE	PESARO URBINO	1	336.620	414	3	89	29.025
LAZIO	FROSINONE	1	479.559	554	3	206	7.460
EMILIA ROMAGNA	PARMA	1	391.330	404	3	271	18.243
FRIULI V. GIULIA	UDINE	1	522.455	423	3	725	81.304
CALABRIA	COSENZA	1	741.090	596	3	899	70.590
LIGURIA	SAVONA	1	284.647	441	3	2.402	441.122
CAMPANIA	SALERNO	1	1.065.427	508	3	67.803	1.596.500
PIEMONTE	TORINO	1	2.237.085	689	4	-849	-70.050
MOLISE	ISERNIA	1	91.942	829	4	-54	-5.707
VENETO	BELLUNO	1	212.085	1250	4	-43	-54.673
PIEMONTE	BIELLA	1	191.291	674	4	-21	-87
TOSCANA	LUCCA	1	377.101	609	4	-8	-8.656
LOMBARDIA	SONDRIO	1	175.496	1230	4	-4	-13.993
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1	162.215	982	4	0	0
SICILIA	ENNA	1	186.182	632	4	0	0
LAZIO	RIETI	1	144.942	705	4	4	568
ABRUZZO	L'AQUILA	1	297.838	1088	4	9	11.326
PIEMONTE	CUNEO	1	547.234	703	4	23	1.179
SICILIA	CATANIA	1	1.041.382	613	4	121	149.784
BASILICATA	POTENZA	1	401.543	775	4	278	32.908

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella S

REGIONE	DENOMINAZIONE	P	ABITANTI	MEDIA ALTIMETRI CA	CLASSE ALTIMETRI CA	INDICE DI EFFICACIA RELATIVA DELLA REALIZZAZI ONE	INDICE DECRESCE NTE DI EFFICIENZA DELLA REALIZZAZI ONE
TOSCANA	PISA	1	383.810	181	1	4.083	893.596
PUGLIA	TARANTO	1	573.495	130	1	123	79.013
PUGLIA	BRINDISI	1	411.314	121	1	707	52.994
LOMBARDIA	MANTOVA	1	369.630	34	1	997	52.487
PUGLIA	LECCE	1	802.413	77	1	449	26.678
LOMBARDIA	CREMONA	1	327.970	58	1	26	15.995
LOMBARDIA	PAVIA	1	482.413	157	1	0	15.551
VENETO	ROVIGO	1	233.893	7	1	5	2.773
LOMBARDIA	LODI	1	181.533	68	1	0	0
CAMPANIA	NAPOLI	1	3.016.026	197	1	0	0
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	1	258.718	169	1	0	-4.842
LOMBARDIA	MILANO	1	3.716.302	159	1	-8	-5.324
FRIULI V. GIULIA	GORIZIA	1	138.119	71	1	-7	-6.642
VENETO	VENEZIA	1	816.915	6	1	-11	-11.206
VENETO	PADOVA	1	813.668	33	1	-518	-25.890
VENETO	TREVISO	1	741.637	162	1	-130	-112.301
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	1	360.763	6	1	-301	-232.527
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	1	350.454	74	1	-434	-242.372
SICILIA	AGRIGENTO	1	476.158	373	2	2.834	1.868.580
LIGURIA	LA SPEZIA	1	226.385	319	2	59	66.189
VENETO	VERONA	1	763.957	231	2	170	50.942
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	1	410.796	269	2	321	42.725
LAZIO	LATINA	1	476.282	343	2	61	24.443
SICILIA	RAGUSA	1	289.733	306	2	128	21.532
SARDEGNA	SASSARI	1	454.904	371	2	5	20.767
FRIULI V. GIULIA	PORDENONE	1	275.267	360	2	148	10.353
SICILIA	TRAPANI	1	426.710	285	2	23	10.028
PIEMONTE	ALESSANDRIA	1	437.953	279	2	229	9.167
MARCHE	ANCONA	1	437.263	241	2	29	7.675
PIEMONTE	NOVARA	1	334.614	288	2	74	7.285
LAZIO	VITERBO	1	278.521	340	2	59	4.478
SARDEGNA	ORISTANO	1	156.970	230	2	4	2.738
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	1	263.228	327	2	13	2.281
PIEMONTE	ASTI	1	204.520	270	2	22	1.487
MARCHE	ASCOLI PICENO	1	359.720	357	2	1	326
EMILIA ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	1	348.647	310	2	0	0
TOSCANA	PRATO	1	217.244	375	2	0	0
CAMPANIA	CASERTA	1	815.815	265	2	0	0
PUGLIA	FOGGIA	1	696.848	375	2	0	0
CALABRIA	CROTONE	1	177.719	380	2	0	0
SICILIA	SIRACUSA		402.014	310	2	0	0
FRIULI V. GIULIA	TRIESTE	1	253.324	257	2	-5	-305
TOSCANA	FIRENZE	1	960.526	338	2	-3	-2.552
TOSCANA	LIVORNO	1	336.626	206	2	-15	-2.721
VENETO	VICENZA	1	743.000	344	2	-8	-10.635
LOMBARDIA	VARESE	1	788.156	397	2	-9	-12.133
EMILIA ROMAGNA	MODENA	1	604.680	366	2	-16	-18.986
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	1	902.696	253	2	-18	-25.336
PUGLIA	BARI	1	1.530.570	229	2	-105	-51.632
SARDEGNA	CAGLIARI	1	757.514	252	2	-80	-69.309
CAMPANIA	SALERNO	1	1.065.427	508	3	67.803	1.596.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella S

REGIONE	DENOMINAZIONE	P	ABITANTI	MEDIA ALTIMETRI CA	CLASSE ALTIMETRI CA	INDICE DI EFFICACIA RELATIVA DELLA REALIZZAZI ONE	INDICE DECRESC NTE DI EFFICIENZA DELLA REALIZZAZI ONE
LIGURIA	SAVONA	1	284.647	441	3	2.402	441.122
FRIULI V. GIULIA	UDINE	1	522.455	423	3	725	81.304
CALABRIA	COSENZA	1	741.090	596	3	899	70.590
ABRUZZO	PESCARA	1	289.534	488	3	78	66.149
MARCHE	PESARO URBINO	1	336.820	414	3	89	29.025
MOLISE	CAMPOBASSO	1	238.958	555	3	12	19.703
EMILIA ROMAGNA	PARMA	1	391.330	404	3	271	18.243
LAZIO	FROSINONE	1	479.559	554	3	206	7.460
SARDEGNA	NUORO	1	275.499	515	3	33	3.898
TOSCANA	AREZZO	1	314.564	572	3	27	2.927
UMBRIA	TERNI	1	223.050	448	3	54	2.841
LIGURIA	IMPERIA	1	213.587	483	3	0	2.526
SICILIA	MESSINA	1	645.481	472	3	20	2.017
ABRUZZO	TERAMO	1	279.852	490	3	32	1.574
TOSCANA	SIENA	1	250.740	443	3	15	1.549
BASILICATA	MATERA	1	208.985	423	3	2	1.283
PIEMONTE	VERCELLI	1	184.717	545	3	25	1.056
CAMPANIA	BENEVENTO	1	293.026	479	3	21	526
MARCHE	MACERATA	1	295.481	538	3	0	156
LOMBARDIA	COMO	1	524.968	586	3	-50	0
LOMBARDIA	LECCO	1	297.551	593	3	0	0
TOSCANA	GROSSETO	1	216.015	424	3	0	0
TOSCANA	MASSA CARRARA	1	200.312	598	3	0	0
CAMPANIA	AVELLINO	1	438.812	594	3	0	0
CALABRIA	CATANZARO	1	385.255	520	3	0	0
CALABRIA	VIBO VALENTIA	1	179.640	446	3	0	0
SICILIA	CALTANISSETTA	1	278.275	447	3	0	0
ABRUZZO	CHIETI	1	360.115	494	3	41	0
UMBRIA	PERUGIA	1	572.537	576	3	-1	-45
TOSCANA	PISTOIA	1	243.969	422	3	-2	-3.725
LIGURIA	GENOVA	1	950.849	504	3	-48	-7.531
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	1	576.693	439	3	-302	-7.898
LAZIO	ROMA	1	3.761.067	449	3	-109	-7.938
LOMBARDIA	BRESCIA	1	1.045.008	518	3	-24	-27.322
LOMBARDIA	BERGAMO	1	909.711	571	3	-245	-47.977
SICILIA	PALERMO	1	1.224.778	551	3	-853	-330.087
SICILIA	CATANIA	1	1.041.382	613	4	121	149.784
BASILICATA	POTENZA	1	401.543	775	4	278	32.908
ABRUZZO	L'AQUILA	1	297.838	1088	4	9	11.326
PIEMONTE	CUNEO	1	547.234	703	4	23	1.179
LAZIO	RIETI	1	144.942	705	4	4	568
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1	162.215	982	4	0	0
SICILIA	ENNA	1	186.182	632	4	0	0
PIEMONTE	BIELLA	1	191.291	674	4	-21	-87
MOLISE	ISERNIA	1	91.942	829	4	-54	-5.707
TOSCANA	LUCCA	1	377.101	609	4	-8	-8.656
LOMBARDIA	SONDRIO	1	175.496	1230	4	-4	-13.993
VENETO	BELLUNO	1	212.085	1250	4	-43	-54.673
PIEMONTE	TORINO	1	2.237.085	689	4	-849	-70.050

1.2 Gestione dei fondi comunitari

Il coinvolgimento degli enti locali nella gestione di progetti a cofinanziamento comunitario costituisce un tema di particolare importanza.

Questa Sezione, dopo aver fornito con la precedente relazione i primi dati relativi all'utilizzazione dei tre fondi (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - sezione orientamento, FEAOG - orientamento, Fondo europeo di sviluppo regionale - FERS, Fondo sociale europeo - FSE) facenti capo all'Obiettivo 5b⁹², ha allargato il suo spettro d'analisi estendendo l'esame a tutti gli enti locali delle aree regionali interessate da tale Obiettivo in riguardo ai due cicli 1989-93 e 1994-99 di cui ai regolamenti comunitari 2052/88 e 2081/93.

Dopo un primo paragrafo dedicato a descrivere il quadro d'insieme, in quello successivo vengono esposti, in distinti prospetti, elementi informativi e dati finanziari riferiti ai progetti gestiti da enti locali nel quadro del cennato Obiettivo.

In un terzo paragrafo, sono illustrati alcuni casi concreti per i quali la Sezione ha avviato, per la prima volta, un'indagine di controllo su gestioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

1.2.1 Regioni ed enti locali nel contesto comunitario

L'art. A comma 3 del trattato di Maastricht precisa che l'Unione Europea, fondata sulle Comunità europee, ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.

In tale quadro, appare evidente che più si avvicina l'amministrazione pubblica al cittadino, più spazio viene dato all'autonomia locale, vera ed effettiva interprete del principio di sussidiarietà di cui all'art. 3B del trattato della Comunità europea.

Tale principio trova corrispondenza con quanto prevede l'art. 4 della Carta europea delle autonomie locali del 15 ottobre 1985, ratificata dall'Italia con la legge n. 439 del 30 dicembre 1989, e viene ripreso nella recente legge 15 marzo 1997 n. 59 ad oggetto "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (cfr. in particolare l'art. 4, comma 3, lettera A).

In tale contesto, può essere vista con favore l'innovazione di recente realizzata dal Governo di maggiore apertura nei riguardi degli enti locali con la creazione di un'apposita Conferenza Stato-città di cui al D.P.C.M. del 2 luglio 1996 che, insediata all'inizio del 1997, sottende ad un'esigenza sempre più avvertita di federalismo.

Anche il nuovo organo infatti potrà concorrere alla soluzione dei problemi collegati all'effettiva utilizzazione dei fondi strutturali, nell'ambito di congrui accordi tra Stato, regioni e enti locali.

A livello comunitario, gli enti locali partecipano attraverso il Comitato delle regioni (artt. 4, comma 2 e 198 A-B-C del trattato CE).

Tale organo, con funzioni al presente soltanto consultive ed il cui funzionamento è disciplinato con Regolamento stabilito dallo stesso Comitato nel maggio 1994, svol-

⁹² L'Obiettivo 5b tende, in linea generale, allo sviluppo delle zone rurali. Come si evince dai prospetti inseriti nel paragrafo 1.2.2, gli interventi si articolano su un'ampia gamma di misure.

ge dal suo insediamento un'importante ruolo nei rapporti con il Consiglio e con la Commissione.

Con la riforma federalista, attualmente in elaborazione dello stato nazionale, non potrà non venire rafforzata la posizione degli enti locali a livello comunitario, con un maggior coinvolgimento degli stessi nell'elaborazione e nella realizzazione dei vari interventi.

Per rilevare l'importanza dei temi sui quali si è pronunciato da ultimo il Comitato, con ricadute evidenti sul piano locale, si menzionano in particolare quelli concernenti le politiche europee di assetto territoriale, di sviluppo rurale, di tutela dell'ambiente.

E' da menzionare inoltre l'iniziativa della Commissione che, sulla scorta di quanto prevede l'art. 10, comma 1, lett. b) del Reg. n. 2083 del 20 luglio 1993, realizza fin dal 1993 incontri annuali (directoriat) con dirigenti di enti locali e regionali, volti all'avvio di progetti pilota nei settori, tra gli altri, del turismo, dell'assetto territoriale, dell'ambiente, del sostegno all'agricoltura.

L'articolata, complessa normativa sui fondi strutturali, già sommariamente richiamata nella relazione di questa Sezione sull'esercizio 1994, non permette di analizzarne l'applicazione in tutto il suo spettro in riguardo ai vari obiettivi.

E' da chiarire, in limine, che tali fondi si inquadrano nello schema di interventi disciplinati da specifici regolamenti comunitari volti a eliminare le disarmonie socio-economiche esistenti negli Stati membri.

Il metodo operativo applicato consiste nella partecipazione finanziaria sia dell'Unione europea, sia degli Stati membri interessati, mentre la gestione dei fondi avviene, a seconda dei casi, a livello nazionale, regionale e locale.

Tale principio ispiratore si pone quindi in netta antitesi con la tematica concernente gli aiuti nazionali di cui all'art. 92.I del trattato C.E.. E' da precisare che questi ultimi consistono non solo in finanziamenti a fondo perduto ma anche in altre agevolazioni di carattere, ad esempio, fiscale e sono dichiarati "incompatibili con il mercato comune". Le deroghe a tale principio, quale quella relativa ad aiuti volti a favorire lo sviluppo economico di regioni "depressate", non sono per altro verso riconducibili sotto la disciplina di specie dei fondi strutturali.

La normativa su tali fondi delinea il quadro al quale si riferiscono i vari canali di intervento e stabilisce le modalità di riparto dei finanziamenti in relazione ai diversi obiettivi.

Per quanto attiene in particolare all'Obiettivo 5b, occorre far riferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG), ciascuno dei quali prevede specifiche finalità, come indicato nei R.R. n. 4254/88, n. 4255/88 e n. 4256/88 relativi al primo ciclo, e nei R.R. n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93 per il secondo ciclo.

Le cennate normative settoriali sono tra loro coordinate dal R. n. 2052/88 per il primo ciclo e dal R. n. 2081/93 per il secondo ciclo.

I criteri di selezione delle zone ammissibili a finanziamento sono, al pari di quelli relativi al primo ciclo, il basso livello di sviluppo economico, l'elevato tasso di occupazione agricola, il basso livello del reddito agricolo nonché, quale nuovo criterio, la bassa densità di popolazione e/o la considerevole tendenza allo spopolamento.

Si soggiunge che ai sensi dell'art. 2 del cennato R. n. 2081/93, come già previsto dal precedente R. n. 2052/88, altri strumenti finanziari comunitari possono intervenire a sostegno, tra l'altro dell'Obiettivo 5b.

Va al riguardo fatta menzione, in particolare, della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) la quale è preposta, in primis, alla concessione di mutui.

Come è noto, la coordinazione delle regole di finanziamento dei tre fondi a finalità strutturale risale all'Atto Unico Europeo (A.U.E.), con l'inserimento del titolo V sulla coesione economica e sociale nella parte III del trattato C.E. (art. 130 A a 130 E).

E' da soggiungere che tale titolo, divenuto il XIV con le modificazioni apportate dal trattato di Maastricht, sottolinea l'importanza dei fondi in parola nel quadro del rafforzamento della coesione.

Il fine principale degli stessi è invero quello di "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali" come dispone l'art. 130A, 2° cpv. del trattato C.E..

I principi guida che a tali fondi sono riferibili consistono nella concentrazione, nella programmazione, nel partenariato e nell'addizionalità.

La ratio e la guida ispiratrice delle norme comunitarie in materia si trova, in linea generale, nella necessità di provvedere allo sviluppo di determinate zone della Comunità sostenendo la realizzazione, a seconda dei vari e differenziati interventi, di definiti obiettivi.

E così, per quanto attiene più direttamente all'Obiettivo 5b, lo sviluppo delle zone geografiche ivi contemplate è articolato in una serie di "misure", tutte volte a permettere un progressivo miglioramento dal punto di vista socio-economico ed ambientale delle stesse.

Dal punto di vista operativo attuativo, occorre quindi orientare l'esame della corrispondenza della realizzazione dei singoli progetti che sono da ricondurre al cennato obiettivo non solo e non tanto in relazione alle normative di fonte nazionale che disciplinano le varie fasi procedurali, ma in collegamento stretto con la fonte comunitaria.

In altri termini, si può sostenere che il pur necessario rispetto del sin troppo articolato e pesante mosaico normativo e burocratico dello Stato, delle regioni e province autonome interessate - cui è da attribuire in larga misura la causa di ritardi e/o disfunzioni e al cui miglioramento peraltro si trova al presente impegnato il legislatore - non può essere considerato fine a sé stesso, bensì strumentale nel più ampio quadro dianzi indicato.

Come accennato, anche la protezione dell'ambiente e lo sviluppo delle potenzialità ivi collegate hanno un importante rilievo nel contesto in particolare dell'Obiettivo 5b.

L'art. 3 del trattato C.E., così come modificato con l'art. G del Trattato di Maastricht, dispone invero che la Comunità sviluppi, tra l'altro, una politica nel settore dell'ambiente.

Nel successivo Tit. XVI, che sostituisce il Tit. VII dell'Atto unico europeo, vengono indicati, tra gli obiettivi da perseguire, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Come evidenziato nella relazione sulla coesione economica e sociale curata dalla Commissione nel 1996 ai sensi dell'art. 16 del R. n. 2081/93, sono da armonizzare mag-

giormente tra loro gli interventi nelle regioni più svantaggiate riferibili a politiche di sostegno nazionali e comunitarie.

Va al riguardo segnalato, per quanto riguarda l'Italia, il caso di cui alla legge n. 97 del 31 gennaio 1994 che prevede aiuti e agevolazioni a favore di zone montane, con la creazione del Fondo nazionale per la montagna al quale possono affluire anche finanziamenti comunitari (art. 2, comma 2).

Atteso che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. b) della legge n. 183 del 16 aprile 1987 è al Fondo di rotazione, istituito nell'ambito del Ministero del Tesoro, che sono versate, tra le altre, "le somme erogate da istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia", si palesa una carenza di unitarietà gestionale in materia.

Il fatto poi che la Commissione intraprenda azioni c.d. di iniziativa comunitaria, previste peraltro dall'art. 5, ultimo comma, del R. n. 2052/88 e dall'art. 5 ultimo comma del R. n. 2081/93, può essere esaminato sotto un duplice profilo.

Qualora la capacità realizzativa degli enti locali interessati al riguardo trovi effettiva corrispondenza nella realtà, sommandosi con quella da raccordare agli interventi rientranti nei rispettivi piani operativi, le dette azioni di iniziativa comunitaria determinano un accrescimento migliorativo del contesto socio-economico delle zone coinvolte.

Non altrettanto è possibile sostenere qualora si riscontrino difficoltà strutturali e operative costituenti un limite per una coordinata azione sinergica e addizionale.

Anche sotto tale aspetto, come per quello dinanzi accennato, è richiesta una effettiva visione integrata il più possibile unitaria.

L'art. 25 del R. n. 4253/88 e l'art. 25 del successivo R. n. 2082/93 prevedono l'istituzione, su accordo tra lo Stato e la Commissione, dei Comitati di vigilanza.

Gli stessi, composti da rappresentanti della Commissione, dello Stato e delle regioni interessate, sono chiamati a monitorare l'attuazione degli interventi cofinanziati alla luce di quanto previsto dai vari quadri comunitari di sostegno (QCS) o Documenti unici di programmazione (DOCUP).

Con una circolare emanata dalla Commissione all'inizio del 1996, viene richiamata l'esigenza che tali organi svolgano la loro azione esaminando sia il profilo finanziario sia quello fisico delle iniziative programmate.

Il sistema informativo realizzato dalla Ragioneria Generale del Ministero del Tesoro (S.I.R.G.S.) costituisce di certo un importante supporto volto a permettere il monitoraggio dei programmi.

Si soggiunge che sarebbe quanto mai utile ed opportuno che il cennato sistema, che raccoglie i pertinenti dati finanziari a livello regionale e per misure, fosse esteso anche agli enti locali gestori dei progetti facenti capo alle varie misure.

La già collaudata esperienza svolta al riguardo potrebbe rivelarsi di grande utilità se fosse allargata nel senso cennato.

Il primo ciclo di interventi con riguardo all'Obiettivo 5b di cui al R. n. 2052 del 24 giugno 1988 per il periodo 1989-1993 interessa, per quanto attiene all'Italia, le regioni Lazio, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento.

Nel secondo ciclo, disciplinato dal R. n. 2081 del 20 luglio 1993, sono state incluse anche le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta.

E' bene tener presente, in ordine al ciclo 1994-1999, i tempi di adozione delle decisioni della Commissione per le singole regioni e province autonome interessate.

Il seguente quadro ne fornisce il riepilogo.

	Numero e data delle decisioni di approvazione dei DOCUP	Numero e data delle decisioni di modifica dei DOCUP
Provincia autonoma di Bolzano	C (94) 2919 del 16/12/1994	C (96) 1486 del 28/6/1996 C (97) 30 del 8/1/1997
Emilia Romagna	C (94) 3787 del 23/12/1994	C (96) 1605 del 18/7/1996
Friuli Venezia Giulia	C (95) 95 del 20/1/1995	C (96) 3982 del 19/12/1996
Lazio	C (94) 3788 del 23/12/1994	
Liguria	C (95) 737 del 3/4/1995	
Lombardia	C (94) 3484 del 23/12/1994	C (96) 2809 del 16/10/1996
Marche	C (95) 736 del 3/4/1995	C (96) 1335 del 13/6/1996 C (96) 3981 del 19/12/1996
Piemonte	C (95) 735 del 3/4/1995	C (96) 1485 del 28/6/1996 C (96) 1919 del 30/7/1996
Toscana	C (94) 3789 del 23/12/1994	C (96) 2669 del 4/10/1996 C (97) 29 del 8/1/1997
Provincia autonoma di Trento	C (94) 2920 del 16/12/1994	
Umbria	C (94) 348 del 21/12/1994	C (96) 3983 del 19/12/1996
Valle d'Aosta	C (94) 2921 del 19/12/1994	C (96) 3114 del 15/11/1996
Veneto	C (94) 3790 del 23/12/1994	C (97) 28 del 8/1/1997

I DOCUP, uno per ogni regione e provincia autonoma, sono stati approvati nel dicembre 1994, ad eccezione dei DOCUP per Liguria, Marche e Piemonte, che sono stati invece varati all'inizio del 1995.

Ulteriori decisioni di modifica sono intervenute nel 1996 e all'inizio del 1997.

Sono due le considerazioni di carattere generale che occorre fare al riguardo.

L'inizio del secondo ciclo ha preso avvio in ritardo rispetto alla data prevista, per il protrarsi della fase di preparazione delle cennate decisioni della Commissione.

Un ulteriore ritardo è dovuto poi all'incompleta realizzazione degli interventi del primo ciclo entro il 1993, termine peraltro più volte rinviato.

Vi è stata quindi una sommatoria di ritardi, i cui effetti si manifestano in termini critici se si tiene conto che sulla dotazione finanziaria attribuita all'Italia, 903,7 MECU per il periodo 1994-1999, alla data del 30 settembre 1996 risultano impegni pari all'8,6% e pagamenti pari al 2,1%⁹³.

In una specifica analisi svolta di recente dal Parlamento europeo⁹⁴, vengono individuati i principali profili negativi e suggeriti i possibili rimedi.

Sono in tale sede sottolineate "le insufficienze delle strutture amministrative nazionali e regionali, la pluralità dei centri decisionali, la complessità delle procedure nazionali che si aggiungono a quelle comunitarie e l'esistenza di un corpo di leggi sovrabbondante e talvolta contraddittorio", mentre viene sostenuta "l'importanza di un auspicabile miglioramento del livello di decentramento, nel rispetto del principio di sussidiarietà, anche al fine di una migliore trasparenza nella spesa delle risorse comunitarie".

⁹³ Ex risoluzione del P.E. adottata il 18 febbraio 1997 sui problemi di sviluppo e gli interventi strutturali in Italia.

⁹⁴ v. nota precedente.

Nell'accennare poi alla necessità di intervenire tempestivamente con l'adozione di eventuali misure alternative, al fine di impedire la perdita di risorse comunitarie, il P.E. "considera indispensabile rafforzare il coordinamento orizzontale tra i diversi settori delle Amministrazioni nazionali e regionali nonché quello verticale tra governo, regioni, enti locali e interlocutori sociali".

Considerata l'importanza del migliorando della qualità della programmazione e della progettazione delle opere da cofinanziare con i fondi strutturali, viene tra l'altro sostenuto il rafforzamento del ruolo degli enti locali in materia.

Non può essere infine trascurata la seguente specifica valutazione della risoluzione in parola: "considerando che per il periodo 1994-1999 i Fondi strutturali si applicheranno nelle regioni italiane in un contesto di riduzione di bilancio a causa degli sforzi di convergenza per il raggiungimento dei parametri previsti per la Moneta unica e che pertanto in molti casi, fatto salvo l'impegno al cofinanziamento nazionale, tali Fondi possono risultare le principali risorse disponibili per ridurre le disparità infraregionali, motivo per cui è più che mai indispensabile utilizzarli nella loro totalità in queste regioni".

Si soggiunge al riguardo che le cennate argomentazioni sono da ritenere pienamente condivisibili, quale utile sprone per un radicale cambiamento di rotta.

E' importante che i finanziamenti comunitari sortiscano un effetto moltiplicatore delle iniziative realizzabili a livello nazionale e locale in quanto suscettibili di un effetto leva (*lever effect*).

Spetta di certo alle autorità responsabili farsi interpreti delle proprie necessità, con l'adozione di una adeguata programmazione.

L'inserire taluni interventi nel quadro dei cofinanziamenti comunitari, sempreché gli stessi risultino conformi agli obiettivi stabiliti dai vari regolamenti, dipende da scelte di ordine politico.

Per altro verso e a seguito delle scelte operate, non è da trascurare l'importante fase preparatoria affidata alla struttura amministrativa dell'ente pubblico volta ad elaborare proposte suffragate da dati e elementi il più possibile veritieri.

E' noto che il requisito principale è quello della "cantierabilità" degli interventi selezionati, atteso che i tempi di realizzazione sono ancorati, a livello comunitario, a prestabilite scadenze.

Il mancato rispetto di tale requisito ha costituito invero una delle principali cause di non fruibilità di finanziamenti comunitari.

Uno dei punti focali sui quali orientare l'esame della corretta fattualità e utilità socio-economica dei singoli progetti è da trovare nei documenti di programmazione a livello regionale e locale.

Già con l'art. 3 della legge n. 142 del 1990 è stato previsto, in particolare, che comuni e province sono chiamati a concorrere nella determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e a provvedere, nella loro competenza, alla specificazione e attuazione degli stessi.

Di poi, per quanto attiene agli enti locali, con il d.l.vo n. 77 del 1995, all'art. 12 viene dato particolare rilievo alla relazione previsionale e programmatica. Tale documento, da allegare al bilancio di previsione, deve indicare, in un quadro integrato, le fonti di finanziamento volte alla realizzazione di programmi e di progetti con "specificata motivazione delle scelte adottate".

E' da ricordare che tra le fonti di finanziamento specifico riferimento è fatto, ai sensi dell'art. 42 lett. *d*), alle entrate derivanti "da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali".

Con la messa in atto di tale nuova, articolata impostazione, potranno emergere con chiarezza e distintamente le risorse provenienti dai finanziamenti rientrati nella disciplina dei fondi strutturali.

Dovrà quindi trovarsi corrispondenza tra fini e obiettivi, propri di detti fondi, e quelli fissati dai vari enti locali interessati.

Maggiore approfondimento delle iniziative da perseguire, in correlazione alle risorse necessarie, sarà possibile avere attraverso l'esame del piano esecutivo di gestione ex art. 11 del d.l.vo n. 77 del 1995, alla cui predisposizione non sono peraltro obbligati gli enti locali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti né le comunità montane.

Occorre altresì tenere presente il rapporto stretto che intercorre tra una mirata programmazione a livello regionale e locale, nei sensi di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7 della legge n. 142 del 1990, e le connesse e, in principio, conseguenti elaborazioni dei programmi interessati da cofinanziamenti, sui quali la Commissione è chiamata ad adottare le decisioni di competenza (QCS o DOCUP).

Un' inversione nell'elaborazione di tali fondamentali documenti non può non essere criticabile, attesa la "consecutio" logica che li lega.

E' d'altra parte importante notare che la gestione dei cofinanziamenti è direttamente da collegare a specifici progetti, deve avvenire cioè per progetti invece che per capitoli di bilancio.

Avendo riguardo alle caratteristiche tipiche degli interventi a cofinanziamento comunitario, potrebbero mostrare una particolare utilità i vari tipi di accordi di cui ai commi 203 e ss. dell'art. 2 della recente legge n. 662 del 23 dicembre 1996 avente ad oggetto misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Il concerto tra soggetti pubblici, tra i quali figurano anche gli enti locali, e privati, in settori nei quali incidono iniziative ricomprese nei fondi strutturali, potrebbe essere di sostegno ad una migliore, coordinata realizzazione delle stesse.

Tra le altre, una soluzione potrebbe essere data, per i comuni di piccole dimensioni, dall'art. 26 della legge n. 142 del 1990 in tema di unioni.

A livello comunitario, la stessa Commissione rileva, nella sua relazione sulla coesione economica e sociale edita nel 1996, la necessità di migliorare la programmazione in materia, assicurando al contempo la predisposizione di efficaci sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione.

E' per altro verso da sottolineare la particolare attenzione dedicata al problema dell'ANCI, nel corso della XIII assemblea generale del novembre 1996, che non potrà non sensibilizzare maggiormente gli enti locali ad una attenta analisi delle loro capacità economiche e finanziarie sia nella fase programmatoria, e in particolare nell'elaborazione del bilancio annuale e pluriennale di competenza, sia in quella esecutiva-gestionale.

E' invero a monte che occorre, con un'appropriata conoscenza dei criteri, tempi e modi che regolano i finanziamenti comunitari, prevedere quali di essi possano costituire un intervento addizionale rispetto alle risorse proprie disponibili o derivanti da altre fonti al fine di assicurare la necessaria copertura degli investimenti da realizzare.

Un ulteriore profilo consiste nel valutare con attenzione l'effettiva possibilità di ottenere i finanziamenti in correlazione agli interventi da programmare secondo un pre-stabilito ordine di priorità.

E' in tal senso che occorre una effettiva interrelazione tra gli enti locali e le rispettive regioni.

Punti di snodo e di accelerazione nell'utilizzo più consono dei finanziamenti comunitari possono già trovarsi nella riforma in corso, introdotta dal d.l.vo n. 29 del 3 febbraio 1993, che investe tutte le pubbliche amministrazioni.

Anche per quanto attiene agli enti locali, la separazione dei compiti degli organi politici da quelli attribuiti ai dirigenti o alla c.d. tecnostuttura sembra costituire la chiave di volta per un migliore funzionamento degli enti, mentre l'attivazione dei controlli di gestione ne appare il fisiologico *trait d'union* o momento di saldatura nel quadro del nuovo sistema finanziario-contabile di cui al d.l.vo n. 77 del 25 febbraio 1995, così come assestatosi sulla base della più recente normativa (d.l.vo n. 336 del 1996 e legge n. 127 del 1997).

Con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 collegata alla legge finanziaria per l'esercizio 1997, sono state stabilite nuove, più stringenti regole atte ad accelerare il proficuo impiego delle risorse finanziarie nel contesto dei fondi strutturali.

All'art. 2, commi 96 e 97, di detta legge n. 662 del 1996, sono previste invero le seguenti importanti novità rispetto al passato.

A cura del Ministero del bilancio e della programmazione economica, su parere conforme della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, viene proposta alla Commissione la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali che, alla data del 31 dicembre 1996, non siano ancora state impegnate con la conseguente ridestinazione di esse ad altri interventi, "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse". Analogamente, sarà provveduto per le somme impegnate al 31 dicembre 1996 qualora il tasso dei pagamenti non superi il 20% alla data del 31 dicembre 1997.

In parallelo, i cofinanziamenti nazionali già stabiliti saranno riallocati dal CIPE in linea con le decisioni della Commissione.

Tali innovazioni, nel mentre richiamano la presenza di lamentevoli ritardi a livello sia nazionale sia regionale, dovranno servire a sbloccare l'attuale situazione di stallo per una migliore e completa utilizzazione dei finanziamenti comunitari.

In un contesto più vasto dei rapporti tra diritto comunitario e nazionale, occorre far riferimento alla c.d. legge comunitaria, con la quale sono recepite normative comunitarie non direttamente applicabili, e viene altresì provveduto al periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale. La legge dovrebbe avere cadenza annuale (art. 2 della legge n. 86 del 9 marzo 1989), ma tale ritmo non sempre è rispettato.

E' il caso di ricordare che la legge comunitaria 1994 è stata emanata il 6 febbraio 1996, mentre si è ancora in attesa di quelle per il 1995 e il 1996.

A parte le sfasature temporali che incidono negativamente su un ordinato, graduale e costante processo di armonizzazione di norme e di principi, occorre ricordare la lunga serie di condanne che la Corte di giustizia delle Comunità europee continua ad infliggere per i ripetuti inadempimenti da parte dello Stato italiano in materia.

In proposito, va fatto cenno alla recente giurisprudenza della cennata istituzione comunitaria⁹⁵, che ha stabilito la responsabilità dello stesso legislatore nazionale per le conseguenze di danno derivate ai singoli a causa di violazioni del diritto comunitario.

Con un graduale crescendo, la Corte ha sviluppato il suo reasoning a sostegno del primato del diritto comunitario, in base al quale gli Stati membri sono tenuti a porre in essere tutte le misure necessarie per conformarsi a quanto i trattati e gli atti delle istituzioni della Comunità richiedono.

Il fondamento di tale impostazione è da trovare nell'art. 5 del Trattato C.E. che afferma il principio di leale collaborazione, cui gli Stati membri sono chiamati a corrispondere con puntualità.

Le recenti innovazioni introdotte dal legislatore nazionale, cui si è dinanzi fatto cenno, tra le quali è utile ricordare ancora quella di cui all'art. 2, commi 96 e 97, della legge n. 662 del 1996, strettamente pertinente al tema in esame, sono appunto volte al rispetto del cennato principio.

In parallelo con tale pronuncia, è da richiamare l'ordinanza del 13 luglio 1990 in causa C-2/88, con la quale la suprema magistratura comunitaria ha affermato che le istituzioni comunitarie sono tenute ad un obbligo di leale collaborazione con gli Stati membri e, in particolare, con le autorità giudiziarie degli stessi, incaricate di vigilare all'applicazione e all'osservanza del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale.

E' quanto mai importante tale connessione tra organi comunitari e nazionali se si tiene conto, nella specie, di quanto dispone l'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, laddove attribuisce alla Corte dei conti, e per quanto di competenza a questa Sezione, il potere di controllo sui fondi di provenienza comunitaria.

1.2.2 Obiettivo 5b: progetti gestiti da enti locali

Si riferisce, nel presente paragrafo, sull'esito degli accertamenti espletati da questa Sezione per evidenziare, limitatamente alle aree regionali interessate dall'Obiettivo comunitario 5b, i termini del coinvolgimento degli enti locali nella gestione dei pertinenti fondi della Comunità.

Si riferisce, nel successivo paragrafo, sull'esito di una specifica indagine di controllo condotta - nei confronti di un limitato campione di progetti a cofinanziamento comunitario ed affidati per l'esecuzione ad enti locali, per cogliere sintomatici profili e risultati di gestione.

Qui è innanzi tutto da specificare che la Sezione, in aderenza al proprio programma annuale di lavoro, ha inviato nel novembre 1996, alle undici regioni e alle due province autonome investite delle "misure", dell'Obiettivo 5b, apposite, articolate richieste volte a conoscere, in particolare, gli enti locali chiamati a gestire i progetti inseriti in detto Obiettivo 5b, la tipologia dei progetti stessi, l'articolata indicazione dei vari cofinanziamenti per singolo progetto con riferimento agli impegni e ai pagamenti nonché lo stato di realizzazione dei progetti.

⁹⁵ v. sentenza del 5 marzo 1996 in cause riunite C. 46 e 48 del 1993, che si collega alla precedente sentenza del 19 novembre 1991 in cause riunite C. 6 e 8 del 1990.

A fini di una elaborazione uniforme, sono stati allegati a tale richiesta due formulari riepilogativi dei dati in collegamento ai due cicli di cui ai RR. n. 2052/88 e n. 2081/93 distintamente per ogni ente locale.

Alla richiesta hanno risposto le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, e le province autonome di Bolzano e Trento.

Per quanto attiene alla mancata collaborazione di due regioni (Lombardia e Marche), pur sollecitate a fornire i dati e gli elementi richiesti, è da richiamare al riguardo quanto dispone l'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, che attribuisce alla Corte dei conti il potere-dovere di controllare, tra l'altro, la gestione dei fondi di provenienza comunitaria e più specificatamente, per quanto attiene alle competenze di questa Sezione, tale gestione a livello degli enti locali.

Questa Sezione attira quindi l'attenzione degli enti inadempienti sull'obbligo agli stessi incombenza di una leale e fattiva collaborazione nello spirito di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1995.

I prospetti di seguito riportati sono stati sviluppati sulla scorta dei dati ricavati dai cennati formulari.

La loro presentazione è articolata sui due cennati cicli, distintamente per regioni e province autonome, nell'ambito delle quali sono stati identificati i singoli enti locali gestori dei vari progetti.

Regolamento C.E.E. 2081/93

Provincia Autonoma di Bolzano

(Gli importi sono indicati in milioni di lire)

Sottoprogramma	Misura	Soggetti gestori e numero progetti	Importo progetti	Importo cofinanziamenti			Importo enti locali	Altri	Impegni complessivi della Provincia	Erogazioni
				U.E.	Stato	Regione				
N. 1. Ambiente	N. 1.2. Isolamento e bonifica delle discariche									
		Comune di Aldino (1)	268	66	0	122	80	0	188	188
		Comune di Anterivo (1)	89	22	0	40	27	0	62	62
		Comune di Melina (1)	376	92	0	171	113	0	263	0
		Comune di Moso in Passiria (1)	471	115	0	215	141	0	330	163
		Comune di Ponte Gardena (1)	89	22	0	40	27	0	62	0
		Comune di Renon (1)	200	49	0	91	60	0	140	0
		Comune di S. Pancrazio (1)	333	81	0	151	101	0	232	0
		Comune di Sarentino (1)	638	156	0	291	191	0	447	262
		Comune di Scena (1)	417	98	0	182	137	0	280	70
		Comune di Stelvio (1)	696	170	0	317	209	0	487	148
		Comune di Tesimo (1)	205	50	0	93	62	0	143	41
		Comune di Trobena (1)	107	26	0	49	32	0	75	0
		Comune di Ultimo (1)	468	115	0	213	140	0	328	0
		Comunità comprensoriali Valle Isarco (1)	61	21	0	40	0	0	61	61
		Comunità comprensoriali Val Venosta (1)	293	88	0	164	41	0	252	0
N. 2. Sviluppo del sistema produttivo e di commercializzazione del settore agricolo e silvicolo e miglioramento dell'habitat naturale	N. 2.5. Costruzione, risanamento, ampliamento di acquedotti potabili ed antincendio e costruzioni ivi connesse									
		Comune di Chiusa (1)	533	144	0	281	54	54	426	0
		Comune di Villandro (1)	318	86	0	168	32	32	254	0
		Comune di Salto-Sciliar (1)	311	84	0	165	31	31	249	0
		Comune di Gais (1)	743	201	0	394	74	74	594	0
	(segue)	Comune di Perchia (1)	79	21	0	42	8	8	63	0